DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che modifica, a seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 76/630/CEE relativa alle indagini da effettuare a cura degli stati membri nel settore della produzione suinicola

(86/83/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 76/630/CEE [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], ha previsto l'effettuazione a cura degli stati membri di indagini nel settore della produzione suinicola;

considerando che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre apportare modifiche tecniche a detta direttiva e, in particolare, definire il contributo finanziario della Comunità alle spese che i nuovi stati membri sosterranno per l'effettuazione delle indagini in programma negli anni 1986, 1987 e 1988;

considerando che è opportuno prevedere, conformemente alle conclusioni della conferenza di negoziazione, disposizioni particolari per il Portogallo, tenuto conto delle difficoltà tecniche da superare per la realizzazione delle indagini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto dal 1° marzo 1986, la direttiva 76/630/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

« Il Portogallo effettua la prima indagine all'inizio del mese di dicembre 1986. Per la sola regione autonoma di Madera, i risultati dell'indagine da effettuare nel dicembre 1986 derivano da una analisi del censimento agricolo che nel corso dello stesso anno vi viene effettuato conformemente al regolamento (CEE) n. 1463/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, che organizza indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 ed il 1987 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [3].

[2] GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 3.
[3] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. »;

2) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« In deroga al primo comma, in Portogallo, limitatamente alle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, le indagini da effettuare nell'aprile e nell'agosto del 1987 e del 1988 potranno limitarsi al calcolo degli effettivi suini complessivi. »;

3) è inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 13 bis*

Le spese necessarie per lo svolgimento da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dell'indagine prevista dalla presente direttiva negli anni 1986, 1987 e 1988 sono imputate, per un importo forfettario da stabilire, sul bilancio delle Comunità europee. ».

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

[1] GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.